

Traduzione¹

Accordo

in forma di scambio di lettere tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Croazia relativo al commercio di prodotti agricoli

Concluso a Vaduz il 21 giugno 2001

Approvato dall'Assemblea federale il 14 marzo 2002²

Ratificato con strumenti depositati dalla Svizzera il 6 giugno 2002

Entrato in vigore il 1° settembre 2002

(Stato 1° settembre 2002)

Signor Goranko Fižulić
Capo della Delegazione croata

Signor Pascal Couchepin
Capo della Delegazione svizzera

Vaduz, 21 giugno 2001

Pregiato signor Couchepin,

In data odierna accuso ricevuta della Sua lettera dal seguente tenore:

«Mi pregio riferirmi alle trattative sull'Accordo applicabile al commercio di prodotti agricoli tra la Confederazione Svizzera (di seguito: Svizzera) e la Repubblica di Croazia (di seguito: Croazia) svoltesi nel quadro dei negoziati per la conclusione di un Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e la Croazia³ e aventi per oggetto segnatamente l'applicazione dell'articolo 2 (campo d'applicazione) di questo Accordo.

Con la presente, Le comunico i risultati delle trattative:

- I. concessioni tariffali accordate dalla Svizzera alla Croazia alle condizioni enunciate nell'Allegato I alla presente lettera;
- II. concessioni tariffali accordate dalla Croazia alla Svizzera alle condizioni enunciate nell'Allegato II alla presente lettera;
- III. ai fini dell'applicazione degli Allegati I e II, l'Allegato III alla presente lettera definisce le regole d'origine e le modalità di cooperazione amministrativa;
- IV. gli Allegati I–III sono parti integranti del presente Accordo.

RU **2003** 1464; FF **2002** 1242

¹ Dal testo originale inglese.

² Art. 1 cpv. 1 lett. b DF del 14 mar. 2002 (RU **2003** 1423).

³ RS **0.632.312.911**

La Svizzera e la Croazia esamineranno inoltre le difficoltà che potranno insorgere nel reciproco scambio di prodotti agricoli, impegnandosi a trovare soluzioni adeguate. Entrambi gli Stati si adoperano altresì per promuovere una progressiva liberalizzazione dello scambio di prodotti agricoli nell'ambito delle rispettive politiche agricole e degli impegni internazionali da essi sottoscritti.

Il presente Accordo si applica parimenti al Principato del Liechtenstein fintanto che questo Stato sarà legato alla Confederazione Svizzera dal Trattato di unione doganale del 29 marzo 1923⁴.

Il presente Accordo sarà approvato dalle Parti contraenti secondo le rispettive procedure. Entrerà in vigore o sarà applicato provvisoriamente alla stessa data dell'Accordo tra gli Stati dell'AELS e la Croazia.

Il presente Accordo rimarrà in vigore fintanto che lo sarà l'Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e la Croazia.

La denuncia, da parte della Croazia o della Svizzera, dell'Accordo di libero scambio porrà fine al presente Accordo; questo non sarà più valido a partire dalla stessa data dell'Accordo di libero scambio.

Le sarei grato se mi volesse confermare l'accordo del Governo della Croazia in merito al contenuto della presente lettera.»

Mi pregio di confermarle l'accordo del Governo della Repubblica di Croazia in merito al contenuto di questa lettera.

Gradisca, pregiato signor Couchepin, l'espressione della mia alta considerazione.

Per la
Repubblica di Croazia:
Goranko Fižulić

⁴ RS 0.631.112.514

Allegato I

Concessioni tariffali accordate dalla Confederazione Svizzera alla Repubblica di Croazia

A contare dalla data d'entrata in vigore dell'Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e la Croazia, la Svizzera⁵ accorderà a quest'ultima le concessioni tariffali seguenti per i prodotti originari della Croazia.

Voce di tariffa	Designazione della merce	Aliquota di dazio preferenziale	
		applicabile	normale meno
		fr./100 kg lordo	
1	2	3	4
0406.	Formaggi e latticini: – formaggi freschi (non affinati), compresi il formaggio di siero di latte e i latticini:		
	10 10 – Mascarpone, Ricotta Romana	20.50	
	10 20 – Mozzarella		8.–
	10 90 – altri		10.–
	– formaggi grattugiati o in polvere, di tutti i tipi:		
	20 10 – formaggi a pasta semidura		16.–
	20 90 – altri		16.–
	– formaggi fusi, diversi da quelli grattugiati o in polvere:		
	30 90 – altri		16.–
0409.	Miele naturale		
	ex 00 00 – di acacia	8.–	
	ex 00 00 – diverso da quello di acacia	26.–	
0701.	Patate, fresche o refrigerate:		
	– altre:		
	90 10 – importate nei limiti del contingente doganale (n. cont. 14)*	4.–	
0702.	Pomodori, freschi o refrigerati:		
	– pomodori ciliegia (cherry):		
	00 10 – dal 21 ottobre al 30 aprile	esente	
	– pomodori peretti (di forma allungata):		
	00 20 – dal 21 ottobre al 30 aprile	esente	
	– altri pomodori, con diametro di 80 mm o più (pomodori carnos):		
	00 30 – dal 21 ottobre al 30 aprile	esente	
	– altri:		
	00 90 – dal 21 ottobre al 30 aprile	esente	
0703.	Cipolle, scalogni, aglio, porri e altri ortaggi agliacei, freschi o refrigerati:		
	– cipolle e scalogni:		

⁵ Le concessioni verranno pure accordate per le importazioni dalla Croazia verso il Principato del Liechtenstein finché rimarrà in vigore il Trattato di unione doganale del 29 mar. 1923 (RS 0.631.112.514) tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein.

Voce di tariffa	Designazione della merce	Aliquota di dazio preferenziale	
		applicabile	normale meno
		fr./100 kg lordo	
1	2	3	4
	– – cipolline da semina:		
10 11	– – – dal 1° maggio al 30 giugno	esente	
	– – – dal 1° luglio al 30 aprile:		
10 13	– – – nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15)*	esente	
	– – altre cipolle e scalogni:		
	– – – cipolle mangerecce, bianche, con gambo verde (cipollotte e cipolle primavera):		
10 20	– – – dal 31 ottobre al 31 marzo	esente	
	– – – dal 1° aprile al 30 ottobre:		
10 21	– – – nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15)*	esente	
	– – – cipolle mangerecce, bianche, piatte, con diametro non superiore a 35 mm:		
10 30	– – – dal 31 ottobre al 31 marzo	esente	
	– – – dal 1° aprile al 30 ottobre:		
10 31	– – – nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15)*	esente	
	– – – lampagioni:		
10 40	– – – dal 16 maggio al 29 maggio	esente	
	– – – dal 30 maggio al 15 maggio:		
10 41	– – – nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15)*	esente	
	– – – cipolle mangerecce con un diametro di 70 mm o più:		
10 50	– – – dal 16 maggio al 29 maggio	esente	
	– – – dal 30 maggio al 15 maggio:		
10 51	– – – nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15)*	esente	
	– – – cipolle mangerecce, con diametro inferiore a 70 mm, varietà rossa e bianca, diverse da quelle delle voci 0703.1030/1039:		
10 60	– – – dal 16 maggio al 29 maggio	esente	
	– – – dal 30 maggio al 15 maggio:		
10 61	– – – nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15)*	esente	
	– – – altre cipolle mangerecce:		
10 70	– – – dal 16 maggio al 29 maggio	esente	
	– – – dal 30 maggio al 15 maggio:		
10 71	– – – nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15)*	esente	
10 80	– – – scalogni	esente	
	– porri e altri ortaggi agliacei:		
	– – porro allungato (parte verde, al massimo, $\frac{1}{6}$ della lunghezza del gambo, se tagliato solo bianco), da imballare in vaschette per la vendita:		
90 10	– – – dal 16 febbraio alla fine di febbraio	5.–	
	– – – dal 1° marzo al 15 febbraio:		
90 11	– – – nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15)*	5.–	
	– – altri porri:		
90 20	– – – dal 16 febbraio alla fine di febbraio	5.–	

Voce di tariffa	Designazione della merce	Aliquota di dazio preferenziale	
		applicabile	normale meno
		fr./100 kg lordo	
1	2	3	4
	– – – dal 1° marzo al 15 febbraio:		
90 21	– – – nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15)*	5.–	
90 90	– – altri	3.50	
0704.	Cavoli, cavolfiori, cavoli ricci, cavoli rapa e prodotti commestibili simili del genere Brassica, freschi o refrigerati:		
	– cavolfiori e cavoli broccoli:		
	– – cimone:		
10 10	– – – dal 1° dicembre al 30 aprile	esente	
	– – – dal 1° maggio al 30 novembre:		
10 11	– – – nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15)*	esente	
	– – romanesco:		
10 20	– – – dal 1° dicembre al 30 aprile	esente	
	– – – dal 1° maggio al 30 novembre:		
10 21	– – – nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15)*	esente	
	– – altri:		
10 90	– – – dal 1° dicembre al 30 aprile	esente	
	– – – dal 1° maggio al 30 novembre:		
10 91	– – – nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15)*	esente	
	– cavoletti di Bruxelles:		
20 10	– – dal 1° febbraio al 31 agosto	5.–	
	– – dal 1° settembre al 31 gennaio:		
20 11	– – nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15)*	5.–	
	– altri:		
	– – cavoli rossi:		
90 11	– – – dal 16 maggio al 29 maggio	esente	
	– – – dal 30 maggio al 15 maggio:		
90 18	– – – nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15)*	esente	
	– – cavoli bianchi:		
90 20	– – – dal 2 maggio al 14 maggio	esente	
	– – – dal 15 maggio al 1° maggio:		
90 21	– – – nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15)*	esente	
	– – cavoli a punta:		
90 30	– – – dal 16 marzo al 31 marzo	esente	
	– – – dal 1° aprile al 15 marzo:		
90 31	– – – nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15)*	esente	
	– – cavoli di Milano:		
90 40	– – – dal 11 maggio al 24 maggio	esente	
	– – – dal 25 maggio al 10 maggio:		
90 41	– – – nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15)*	esente	
	– – cavoli cinesi:		
90 60	– – – dal 2 marzo al 9 aprile	5.–	
	– – – dal 10 aprile al 1° marzo:		

Voce di tariffa	Designazione della merce	Aliquota di dazio preferenziale	
		applicabile	normale meno
		fr./100 kg lordo	
1	2	3	4
90 61	--- nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15)*	5.-	
90 90	-- altri	5.-	
0705.	Lattughe (<i>Lactuca sativa</i>) e cicorie (<i>Cichorium spp.</i>), fresche o refrigerate:		
	- lattughe:		
	-- a cappuccio:		
	--- lattuga iceberg, senza corona:		
11 11	--- dal 1° gennaio alla fine di febbraio	3.50	
	--- dal 1° marzo al 31 dicembre:		
11 18	--- nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15)*	3.50	
	--- Batavia e altre lattughe iceberg:		
11 20	--- dal 1° gennaio alla fine di febbraio	3.50	
	--- dal 1° marzo al 31 dicembre:		
11 21	--- nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15)*	3.50	
	--- altre:		
11 91	--- dal 11 dicembre alla fine di febbraio	5.-	
	--- dal 1° marzo al 20 dicembre:		
11 98	--- nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15)*	5.-	
	-- altre:		
	--- lattuga romana:		
19 10	--- dal 21 dicembre alla fine di febbraio	5.-	
	--- dal 1° marzo al 20 dicembre:		
19 11	--- nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15)*	5.-	
	--- lattughino:		
	--- foglia di quercia:		
19 20	--- dal 21 dicembre alla fine di febbraio	5.-	
	--- dal 1° marzo al 20 dicembre:		
19 21	--- nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15)*	5.-	
	--- lollo, rosso:		
19 30	--- dal 21 dicembre alla fine di febbraio	5.-	
	--- dal 1° marzo al 20 dicembre:		
19 31	--- nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15)*	5.-	
	--- lollo, diverso da quello rosso:		
19 40	--- dal 21 dicembre alla fine di febbraio	5.-	
	--- dal 1° marzo al 20 dicembre:		
19 41	--- nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15)*	5.-	
	--- altre:		
19 50	--- dal 21 dicembre alla fine di febbraio	5.-	
	--- dal 1° marzo al 20 dicembre:		
19 51	--- nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15)*	5.-	
	-- altre:		
19 90	--- dal 21 dicembre al 14 febbraio	5.-	

Voce di tariffa	Designazione della merce	Aliquota di dazio preferenziale	
		applicabile	normale meno
		fr./100 kg lordo	
1	2	3	4
	----- dal 15 febbraio al 20 dicembre:		
19 91	----- nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15)*	5.-	
	- cicorie:		
	- Witloof (<i>Cichorium intybus</i> var. <i>foliosum</i>):		
21 10	----- dal 21 maggio al 30 settembre	3.50	
	----- dal 1° ottobre al 20 maggio:		
21 11	----- nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15)*	3.50	
0707.	Cetrioli e cetriolini, freschi o refrigerati:		
	- cetrioli:		
	- cetrioli per insalata:		
00 10	----- dal 21 ottobre al 14 aprile	5.-	
	----- dal 15 aprile al 20 ottobre:		
00 11	----- nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15)*	5.-	
	- cetrioli nostrani o cetrioli-slicer:		
00 20	----- dal 21 ottobre al 14 aprile	5.-	
	----- dal 15 aprile al 20 ottobre:		
00 21	----- nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15)*	5.-	
	- cetrioli per conserva, di una lunghezza superiore a 6 cm ma non eccedente 12 cm:		
00 30	----- dal 21 ottobre al 14 aprile	5.-	
	----- dal 15 aprile al 20 ottobre:		
00 31	----- nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15)*	5.-	
	- altri cetrioli:		
00 40	----- dal 21 ottobre al 14 aprile	5.-	
	----- dal 15 aprile al 20 ottobre:		
00 41	----- nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15)*	5.-	
00 50	- cetriolini		5.-
0709.	Altri ortaggi, freschi o refrigerati:		
	- carciofi:		
10 10	----- dal 1° novembre al 31 maggio	esente	
	----- dal 1° giugno al 31 ottobre:		
10 11	----- nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15)*	5.-	
	- asparagi:		
	- asparagi verdi:		
20 10	----- dal 16 giugno al 30 aprile	esente	
	----- dal 1° maggio al 15 giugno:		
20 11	----- nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15)*	esente	
20 90	- altri	3.50	
	- melanzane:		
30 10	----- dal 16 ottobre al 31 maggio	esente	
	----- dal 1° giugno al 15 ottobre:		
30 11	----- nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15)*	5.-	

Voce di tariffa	Designazione della merce	Aliquota di dazio preferenziale	
		applicabile	normale meno
		fr./100 kg lordo	
1	2	3	4
	– sedano, esclusi i sedani-rapa:		
	– – sedano coste verde:		
40 10	– – – dal 1° gennaio al 30 aprile	5.–	
	– – – dal 1° maggio al 31 dicembre:		
40 11	– – – nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15)*	5.–	
	– – sedano coste bianco:		
40 20	– – – dal 1° gennaio al 30 aprile	5.–	
	– – – dal 1° maggio al 31 dicembre:		
40 21	– – – nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15)*	5.–	
	– – altro:		
40 90	– – – dal 1° gennaio al 14 gennaio	5.–	
	– – – dal 15 gennaio al 31 dicembre:		
40 91	– – – nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15)*	5.–	
	– funghi e tartufi:		
51 00	– – funghi del tipo Agaricus	esente	
52 00	– – tartufi	esente	
	– pimenti del genere «Capsicum» o del genere «Pimenta»:		
	– – peperoni:		
60 11	– – – dal 1° novembre al 31 marzo	esente	
60 12	– – – dal 1° aprile al 31 ottobre	5.–	
60 90	– – altri	esente	
	– spinaci, tetragonie (spinaci della Nuova Zelanda) e atreplici (bietoloni rossi o dei giardini):		
	– – spinaci, tetragonie (spinaci della Nuova Zelanda):		
70 10	– – – dal 16 dicembre al 14 febbraio	5.–	
	– – – dal 15 febbraio al 15 dicembre:		
70 11	– – – nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15)*	5.–	
70 90	– – altri	3.50	
	– – altri:		
	– – prezzemolo:		
90 40	– – – dal 1° gennaio al 14 marzo	5.–	
	– – – dal 15 marzo al 31 dicembre:		
90 41	– – – nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15)*	5.–	
	– – zucchine, incluse le zucchine con fiore:		
90 50	– – – dal 31 ottobre al 19 aprile	5.–	
	– – – dal 20 aprile al 30 ottobre		
90 51	– – – nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15)*	5.–	
90 80	– – crescione, dente di leone	3.50	
	– – altri:		
90 99	– – – altri	3.50	
0804.	Datteri, fichi, ananassi, avocado, guaiave, manghi e mangostani, freschi o secchi:		

Voce di tariffa	Designazione della merce	Aliquota di dazio preferenziale	
		applicabile	normale meno
		fr./100 kg lordo	
1	2	3	4
	– datteri:		
20 10	– – freschi	esente	
20 20	– – secchi	esente	
0805.	Agrumi, freschi o secchi:		
20 00	– mandarini (compresi i tangerini e satsuma); clementine, wilkings e simili ibridi di agrumi	2.–	
0808.	Mele, pere e cotogne, fresche:		
	– mele:		
	– – da sidro e da distillazione		
10 11	– – – importate nei limiti del contingente doganale (n. cont. 20)*	esente	
	– – altre mele:		
	– – – alla rinfusa o in imballaggio aperto:		
10 21	– – – – dal 15 giugno al 14 luglio	esente	
	– – – – dal 15 luglio al 14 giugno:		
10 22	– – – – nei limiti del contingente doganale (n. cont. 17)*	esente	
	– – – in altro imballaggio:		
10 31	– – – – dal 15 giugno al 14 luglio	2.50	
	– – – – dal 15 luglio al 14 giugno:		
10 32	– – – – nei limiti del contingente doganale (n. cont. 17)*	2.50	
	– pere e cotogne:		
	– – da sidro e da distillazione:		
20 11	– – – importate nei limiti del contingente doganale (n. cont. 20)*	esente	
	– – altre pere e cotogne:		
	– – – alla rinfusa o in imballaggio aperto:		
20 21	– – – – dal 1° aprile al 30 giugno	esente	
	– – – – dal 1° luglio al 31 marzo:		
20 22	– – – – nei limiti del contingente doganale (n. cont. 17)*	esente	
	– – – in altro imballaggio:		
20 31	– – – – dal 1° aprile al 30 giugno	2.50	
	– – – – dal 1° luglio al 31 marzo:		
20 32	– – – – nei limiti del contingente doganale (n. cont. 17)*	2.50	
0810.	Altre frutta fresche:		
50 00	– kiwi	esente	
1107.	Malto, anche torrefatto:		
	– non torrefatto:		
	– – altro:		
	– – – per l'alimentazione umana:		
10 92	– – – – farina di malto di cereali panificabili		5.–
10 93	– – – – altro		5.–
	– – – altro:		
10 99	– – – – altro		5.–
1209.	Semi, frutti e spore da sementa:		
	– semi di barbabietole da zucchero:		

Voce di tariffa	Designazione della merce	Aliquota di dazio preferenziale	
		applicabile	normale meno
		fr./100 kg lordo	
1	2	3	4
	– – semi di barbabietole da zucchero:		
10 90	– – – altri	esente	
	– semi di piante foraggere:		
21 00	– – di erba medica	esente	
22 00	– – di trifoglio (<i>Trifolium</i> spp.)	esente	
23 00	– – di festuca	esente	
24 00	– – di fianarola o gramigna dei prati del Kentucky (<i>Poa pratensis</i> L.)	esente	
25 00	– – di loglio (<i>Lolium multiflorum</i> Lam., <i>Lolium</i> <i>perenne</i> L.)	esente	
26 00	– – di fléolo (coda di topo)	esente	
	– – altri:	esente	
	– – – di vecce e di lupino:		
29 19	– – – – altri	esente	
29 80	– – – di erba mazzolina, di avena bionda, di fromentale, di cimmino e di altri semi di piante erbacee	esente	
29 90	– – – – altri	esente	
	– altri:		
91 00	– – semi di ortaggi	esente	
	– – altri:		
	– – – altri:		
99 99	– – – – altri	esente	
1211.	Piante, parti di piante, semi e frutti, delle specie utilizzate principalmente in profumeria, in medicina o nella preparazione di insetticidi, antiparassitari o simili, freschi o secchi, anche tagliati, frantumati o polverizzati:		
	– radici di liquirizia:		
10 90	– – altre	esente	
	– radici di ginseng:		
20 90	– – altre	esente	
	– altri:		
90 10	– – interi, non lavorati	esente	
90 90	– – altri	esente	
1212.	Carrube, alghe, barbabietole da zucchero e canne da zucchero, fresche, refrigerate, congelate o secche, anche polverizzate; noccioli e mandorle di frutti e altri prodotti vegetali (comprese le radici di cicoria non torrefatte della varietà <i>Cichorium intybus sativum</i>) impiegati principalmente nell'alimentazione umana, non nominati né compresi altrove:		
	– carrube, compresi i semi di carrube:		
10 10	– – semi di carrube	esente	
	– – altri:		
10 99	– – – altri	esente	
	– alghe:		
20 90	– – altri	esente	
30 00	– noccioli e mandorle di albicocche, di pesche (comprese le pesche noci) o di prugne	esente	

Voce di tariffa	Designazione della merce	Aliquota di dazio preferenziale	
		applicabile	normale meno
		fr./100 kg lordo	
1	2	3	4
	– altri:		
	– – barbabietole da zucchero:		
91 90	– – – altre	esente	
	– – – altri:		
	– – – altri:		
99 98	– – – altri	esente	
1404.	Prodotti vegetali, non nominati né compresi altrove:		
	– linters di cotone:		
20 10	– – greggi	esente	
20 90	– – altre	esente	
1509.	Olio di oliva e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:		
	– vergini		
10 10	– – per l'alimentazione di animali		5.50
	– – altri:		
10 91	– – – in recipienti di vetro di capacità non eccedente 2 l		5.50
10 99	– – – altri		5.50
	– altri:		
90 10	– – per l'alimentazione di animali		5.50
	– – altri:		
90 91	– – – in recipienti di vetro di capacità non eccedente 2 l		5.50
90 99	– – – altri		5.50
1516.	Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati:		
	– grassi e oli vegetali e loro frazioni:		
ex 20 00	– – olio di ricino idrogenato, («opal-wax»)	esente	
1518.	Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o altrimenti modificati chimicamente, esclusi quelli della voce 1516; miscugli o preparazioni non alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, non nominati né compresi altrove:		
ex 00 00	– linossina	esente	
1601.	Salsicce, salsicciotti e prodotti simili, di carne, di frattaglie o di sangue; preparazioni alimentari a base di tali prodotti:		
	– altri:		
	– – di animali delle voci 0101-0104, escluse quelle di cinghiale:		
00 21	– – – importati nei limiti del contingente doganale (n. cont. 6)*		15.–
	– – di volatili della voce 0105:		
00 31	– – – importati nei limiti del contingente doganale (n. cont. 6)*		15.–
00 49	– – – altri		15.–

Voce di tariffa	Designazione della merce	Aliquota di dazio preferenziale	
		applicabile	normale meno
		fr./100 kg lordo	
1	2	3	4
1602.	Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue:		
	– preparazioni omogeneizzate:		
10 10	– – importati nei limiti del contingente doganale (n. cont. 5)*	42.50	
	– di fegato di qualsiasi animale:		
20 10	– – a base di fegato d'oca		esente
	– di volatili della voce 0105:		
	– di tacchino:		
31 10	– – importati nei limiti del contingente doganale (n. cont. 6)*	25.–	
	– altre:		
39 10	– – importati nei limiti del contingente doganale (n. cont. 6)*	25.–	
	– della specie suina:		
	– – prosciutti e loro pezzi:		
	– – – prosciutto in scatola:		
41 11	– – – importato nei limiti del contingente doganale (n. cont. 6)*	52.–	
1701.	Zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro, allo stato solido:		
	– zuccheri greggi senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti:		
12 00	– – di barbabietola		22.–
	– altri:		
99 99	– – – altri		22.–
2001.	Ortaggi o legumi, frutta e altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico:		
	– altri:		
90 90	– – ortaggi o legumi e altre parti commestibili di piante:		esente
2004.	Altri ortaggi o legumi preparati o conservati, ma non nell'aceto o nell'acido acetico, congelati, diversi dai prodotti della voce 2006:		
	– altri ortaggi o legumi e miscugli di ortaggi o legumi:		
	– – in recipienti eccedenti 5 kg:		
90 11	– – – asparagi	20.60	
90 12	– – – olive		esente
90 18	– – – altri ortaggi o legumi	32.50	
	– – – miscele di ortaggi o legumi:		
90 39	– – – – altre miscele	32.50	
	– – in recipienti eccedenti 5 kg:		
90 41	– – – asparagi	11.–	
90 42	– – – olive		esente
90 49	– – – altri legumi	45.50	
	– – – miscele di ortaggi o legumi:		
90 69	– – – – altre miscele	45.50	

Voce di tariffa	Designazione della merce	Aliquota di dazio preferenziale	
		applicabile	normale meno
		fr./100 kg lordo	
1	2	3	4
2005.	Altri ortaggi o legumi preparati o conservati, ma non nell'aceto o nell'acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 2006:		
70 10	– – in recipienti eccedenti 5 kg:	esente	
70 90	– – altri	esente	
	– – altri, in recipienti eccedenti 5 kg:		
90 11	– – – altri ortaggi o legumi	17.50	
	– – – miscele di ortaggi o legumi:		
90 39	– – – – altri ortaggi o legumi	17.50	
	– – – altri, in recipienti non eccedenti 5 kg:		
90 40	– – – – altri legumi	24.50	
	– – – miscele di ortaggi o legumi:		
90 69	– – – – altre miscele di ortaggi o legumi:	24.50	
2102.	Lieviti (vivi o morti); altri microrganismi monocellulari morti (esclusi i vaccini della voce 3002); lieviti in polvere preparati:		
	– lieviti vivi:		
	– – altri:		
10 91	– – – per l'alimentazione di animali		10.–
10 99	– – – altri	esente	
2103.	Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; farina di senape e senape preparata:		
10 00	– salsa di soia	esente	
20 00	– «Tomato-ketchup» e altre salse al pomodoro	esente	
	– farina di senape, anche preparata e senape:		
30 11	– – farina di senape, anche preparata, per l'alimentazione di animali		5.–
	– – altra:		
30 18	– – – farina di senape, non mescolata	esente	
30 19	– – – altra	esente	
90 00	– altri	esente	
2104.	Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati; preparazioni alimentari composte omogeneizzate:		
10 00	– preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati	esente	
2204.	Vini di uve fresche, compresi i vini arricchiti d'alcole; mosti di uva diversi da quelli della voce 2009:		
10 00	– vini spumanti	65.–	
	– altri vini; mosti di uva la cui fermentazione è stata impedita o fermata con l'aggiunta di alcole:		
	– – in recipienti di capacità non eccedente 2 l:		
21 50	– – – vini dolci, specialità e mistelle	7.50	
	– – – altri:		
29 50	– – – vini dolci, specialità e mistelle	7.50	

Voce di tariffa	Designazione della merce	Aliquota di dazio preferenziale	
		applicabile	normale meno
		fr./100 kg lordo	
1	2	3	4
2207.	Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico di 80 % vol o più; alcole etilico e acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo:		
10 00	– alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico di 80 % vol o più	esente	
20 00	– alcole etilico e acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo	esente	
2208.	Alcole etilico, non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 %; acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione:		
	– vodka:		
60 10	– – in recipienti di capacità eccedente 2 l	esente	
60 20	– – in recipienti di capacità non eccedente 2 l	esente	
70 00	– liquori	45.–	
	– altri:		
90 10	– – alcole etilico non denaturato, con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol	esente	
	– – acquaviti in recipienti di capacità:		
90 21	– – – eccedente 2 l	22.–	
90 22	– – – non eccedente 2 l	30.–	
	– – altri:		
90 99	– – – altri	45.–	

Nota all'Allegato I

In caso di divergenze di opinione relative alla designazione delle merci della seconda colonna, prevale la legge svizzera sulla tariffa delle dogane.

(*): le aliquote preferenziali delle colonne 3 e 4 si applicano alle importazioni nell'ambito dei contingenti doganali *erga omnes* convenuti in seno all'OMC.

*Allegato II***Concessioni tariffali accordate dalla Repubblica di Croazia alla Confederazione Svizzera**

A contare dalla data d'entrata in vigore dell'Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e la Repubblica di Croazia, la Croazia accorderà alla Svizzera le seguenti concessioni tariffali per i prodotti originari della Svizzera⁶.

Voce doganale	Designazione della merce	Aliquota preferenziale	Contingente doganale
0101.1	Cavalli, vivi:	esente	illimitato
0102	Animali vivi della specie bovina:		
0102.10	Animali vivi della specie bovina riproduttori di razza pura:	esente	illimitato
0103	Animali vivi della specie suina:		
0103.10	Animali vivi della specie suina riproduttori di razza pura:	esente	illimitato
0104.	Animali vivi della specie ovina o caprina:		
0104.10	– ovina		
0104.101	– – – altri riproduttori	esente	illimitato
0104.20	– caprina		
0104.201	– – – altri riproduttori	esente	illimitato
0402	Latte e crema di latte, concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:	esente	50 000 kg
0406	Formaggi e latticini:	50 % dell'aliquota di dazio applicata più favorevole	50 000 kg
0701	Patate, fresche o refrigerate:		
0701.101	– da semina, dal 1° gennaio al 31 agosto	esente	illimitato
1302.19	Altre succhi e estratti vegetali:	esente	illimitato
1302.20	Sostanze pectiche, pectinati e pectati:	esente	illimitato
2101.1	Estratti, essenze e concentrati di caffè e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati o a base di caffè:		
2101.11	– – estratti, essenze o concentrati	8 %	illimitato
2101.20	Estratti, essenze e concentrati di tè o di mate e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati o a base di tè o di mate:	8 %	illimitato
2103	Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; farina di senape e senape preparata:		
2103.10	– salsa di soia	esente	illimitato
2103.20	– Tomato-ketchup» e altre salse al pomodoro	esente	illimitato
2103.30	– farina di senape, anche preparata, e senape:	esente	illimitato
2103.90	– altra		

⁶ Le concessioni verranno pure accordate per le importazioni dal Principato del Liechtenstein verso la Croazia finché rimarrà in vigore il Trattato di unione doganale del 29 mar. 1923 (RS **0.631.112.514**) tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein.

Voce doganale	Designazione della merce	Aliquota preferenziale	Contingente doganale
2103.901	– – – miscele di spezie a base di pimenti del genere «Capsicum» o «Pimenta»	esente	illimitato
2103.903	– – – salse per insalata	esente	illimitato
2103.904	– – – Vegeta	esente	illimitato
2103.909	– – – altri	esente	illimitato
2104	Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati; preparazioni alimentari composte omogeneizzate:		
2104.10	– preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati	esente	illimitato
2207	Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico di 80 % vol o più; alcole etilico e acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo:		
2207.10	– alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico di 80 % vol o più		
ex 2207.109	– – – alcole pure (di legno)	esente	illimitato
2207.20	– alcole etilico e acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo		
ex 2207.209	– – – alcole pure (di legno)	esente	illimitato

Regole d'origine e modalità di cooperazione amministrativa applicabili ai prodotti agricoli menzionati nel presente Accordo

1. (1) Per l'applicazione del presente Accordo, un prodotto è considerato originario della Croazia o della Svizzera qualora sia stato interamente ottenuto in questo Paese.
(2) Sono considerati interamente ottenuti in Croazia o in Svizzera:
 - a) i prodotti vegetali ivi raccolti;
 - b) gli animali viventi ivi nati ed allevati;
 - c) i prodotti provenienti da animali viventi ivi allevati;
 - d) i prodotti della caccia ivi praticata;
 - e) le merci ivi fabbricate esclusivamente a partire da prodotti considerati alle lettere a)–d).(3) I materiali da imballaggio ed i recipienti da condizionamento che contengono un prodotto non vanno presi in considerazione per stabilire se quest'ultimo sia stato o meno interamente fabbricato sul posto e non è neppure necessario stabilire se i materiali d'imballaggio o i recipienti per il condizionamento siano o meno originari.
2. In deroga al paragrafo 1, sono parimenti considerati prodotti originari quelli menzionati nelle colonne 1 e 2 dell'elenco che figura nell'appendice al presente Allegato, ottenuti in Croazia o in Svizzera e contenenti materie non necessariamente originarie del luogo, con riserva che siano adempiute le condizioni definite nella colonna 3 relative alle lavorazioni e trasformazioni.
3. (1) Il trattamento previsto nel presente Accordo si applica unicamente ai prodotti che sono trasportati direttamente fra la Croazia e la Svizzera senza passare attraverso un altro territorio. Tuttavia i prodotti originari della Croazia o della Svizzera che costituiscono un invio unico, non frammentato, possono essere trasportati attraverso il territorio di altri Stati, all'occorrenza con trasbordo o deposito temporaneo su detti territori, sempreché il transito sia giustificato da ragioni geografiche ed i prodotti in questione rimangano sotto la sorveglianza delle autorità doganali dei Paesi di transito o di deposito, non vengano commerciati o consumati e non abbiano subito altre operazioni se non quelle di scarico e carico o quelle destinate a garantirne la conservazione.
(2) Alle autorità doganali del Paese d'importazione deve essere fornita la prova dell'avvenuta osservanza delle condizioni definite nel paragrafo (1) in conformità delle relative disposizioni dell'articolo 13 del Protocollo B dell'Accordo tra gli Stati dell'AELS e la Croazia.

4. Conformemente all'Accordo, i prodotti originari ivi definiti sono importati in Svizzera o in Croazia su presentazione di un certificato di circolazione delle merci EUR.1 o di una fattura corredata di una dichiarazione dell'esportatore, rilasciata o redatta secondo le disposizioni del Protocollo B dell'Accordo tra l'AELS e la Croazia.
5. Le disposizioni contenute nel Protocollo B dell'Accordo tra gli Stati dell'AELS e la Croazia relativo al ristorno o all'esenzione dai dazi, ai certificati d'origine e agli accordi di cooperazione amministrativa si applicano mutatis mutandis, restando inteso che il divieto del ristorno o dell'esenzione dai dazi, oggetto di queste disposizioni, diviene esecutivo soltanto per i prodotti del tipo cui si applica l'Accordo tra l'AELS e la Croazia.

Appendice dell'Allegato III

**Lista dei prodotti citati nel paragrafo 2 dell'Allegato III
e per i quali sono applicabili condizioni diverse
dal criterio dell'ottenimento integrale**

Posizione SA	Designazione della merce	Lavorazione o trasformazione di materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari
(1)	(2)	(3)
0402	Latte e crema di latte, concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:	Fabbricazione in cui tutti i prodotti utilizzati del capitolo 4 devono essere già prodotti originari
0406	Formaggi e latticini:	Fabbricazione in cui tutti i prodotti utilizzati del capitolo 4 devono essere già prodotti originari
0901	Caffè, anche torrefatto o decaffeinizzato; bucce e pellicole di caffè; succedanei del caffè contenenti caffè in qualsiasi proporzione:	Fabbricazione a partire di materiali di qualsiasi numero
1209	Semi, frutti e spore da sementa:	Fabbricazione in cui tutti i prodotti utilizzati del capitolo 12 devono essere già prodotti originari
1211	Piante, parti di piante, semi e frutti, delle specie utilizzate principalmente in profumeria, in medicina o nella preparazione di insetticidi, antiparassitari o simili, freschi o secchi, anche tagliati, frantumati o polverizzati:	Fabbricazione in cui tutti i prodotti utilizzati del capitolo 12 devono essere già prodotti originari
1212	Carrube, alghe, barbabietole da zucchero e canne da zucchero, fresche, refrigerate, congelate o secche, anche polverizzate; noccioli e mandorle di frutti e altri prodotti vegetali (comprese le radici di cicoria non torrefatte della varietà <i>Cichorium intybus sativum</i>) impiegati principalmente nell'alimentazione umana, non nominati né compresi altrove:	Fabbricazione in cui tutti i prodotti utilizzati del capitolo 12 devono essere già prodotti originari
1302	Succhi e estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar e altre mucillagini e ispessenti derivati da vegetali, anche modificati:	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
1509	Olio di oliva e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:	Fabbricazione in cui tutti i materiali vegetali devono essere già prodotti originari
1601	Salsicce, salsicciotti e prodotti simili, di carne, di frattaglie o di sangue; preparazioni alimentari a base di tali prodotti:	Fabbricazione da animali del capitolo 1. Tutti i materiali utilizzati del capitolo 2 devono essere prodotti originari

Posizione SA	Designazione della merce	Lavorazione o trasformazione di materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari
(1)	(2)	(3)
1602	Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue:	Fabbricazione da animali del capitolo 1. Tutti i materiali utilizzati del capitolo 2 devono già essere prodotti originari
1701	Zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro, allo stato solido:	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati del capitolo 17 non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
2001	Ortaggi o legumi, frutta e altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico:	Fabbricazione in cui tutti i prodotti utilizzati dei capitoli 7 e 8 devono essere già prodotti originari
2004	Altri ortaggi o legumi preparati o conservati, ma non nell'aceto o nell'acido acetico, congelati, diversi dai prodotti della voce 2006:	Fabbricazione in cui tutti i prodotti utilizzati del capitolo 7 devono essere già prodotti originari
2005	Altri ortaggi o legumi preparati o conservati, ma non nell'aceto o nell'acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 2006:	Fabbricazione in cui tutti i prodotti utilizzati del capitolo 7 devono essere già prodotti originari
2101	Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, tè o mate; cicoria torrefatta e altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati:	Fabbricazione in cui: – tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in un'altra voce diversa da quella del prodotto fabbricato e – le cicorie da esse derivanti devono essere già prodotti originari
2102	Lieviti (vivi o morti); altri microrganismi monocellulari morti (esclusi i vaccini della voce 3002); lieviti in polvere preparati:	Fabbricazione in cui i materiali utilizzati devono essere classificati in un'altra voce diversa da quella del prodotto fabbricato
2103	Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; farina di senape e senape preparata:	Fabbricazione in cui i materiali utilizzati devono essere classificati in un'altra voce diversa da quella del prodotto fabbricato
2104	Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati; preparazioni alimentari composte omogeneizzate:	Fabbricazione in cui i materiali utilizzati devono essere classificati in un'altra voce diversa da quella del prodotto fabbricato
2204	Vini di uve fresche, compresi i vini arricchiti d'alcole; mosti di uva diversi da quelli della voce 2009:	Fabbricazione in cui tutte le uve utilizzate devono essere già prodotti originari
2207	Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico di 80 % vol o più; alcole etilico e acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo:	Fabbricazione a partire da materiali che non sono classificati nelle voci 2207 o 2208
2208	Alcole etilico, non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 %; acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione:	Fabbricazione a partire da materiali che non sono classificati nelle voci 2207 o 2208